

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/CGF

(2013/2014)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 197/CGF (ERRATA CORRIGE COM. UFF. N. 209) – RIUNIONE DEL 1
MARZO 2013

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Caso, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

5. RICORSO S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA SEGUITO GARA ESTE S.R.L./VIRTUSVECOMP VERONA S.R.L. DEL 27.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 30.1.2013)

La S.S.D. Virtusvecomp Verona A.R.L. ha proposto ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di € 400,00 inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale a seguito della gara Este S.r.l./Virtusvecomp Verona a.r.l. del 27.1.2013, per avere i tesserati della squadra ricorrente, al termine della gara e presso gli spogliatoi, rivolto espressioni offensive ai tesserati dell'altra squadra; per il medesimo fatto era stata inflitta sanzione di € 600,00 alla Este S.r.l.

Con il proposto ricorso la S.S.D. Virtusvecomp Verona A.R.L. sostiene la non veridicità di quanto descritto nel rapporto arbitrale e, in particolare, contesta che le offese siano state scambiate tra i tesserati delle due squadre affermando, invece, che lo scambio sia avvenuto tra i tesserati delle due squadre, da un lato, e alcuni tifosi dell'Este S.r.l. dall'altro.

Il ricorso deve essere respinto.

In primo luogo, si rileva come non venga contestata la congruità dell'ammenda inflitta ma la veridicità dei fatti indicati nel rapporto dell'arbitro.

A tal proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, C.G.S., detto rapporto fa "piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"; d'altro canto, la società ricorrente non ha corroborato le proprie affermazioni con alcun elemento probatorio.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Virtusvecomp Verona A.R.L. di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO S.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP/CALCIO DELTA PORTO TOLLE DEL 3.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)

La S.S.D. Virtusvecomp Verona A.R.L. ha proposto ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di € 400,00 inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale a seguito della gara Virtusvecomp/Calcio Delta Porto Tolle del 3.2.2013, per essersi un gruppo di sostenitori di entrambe

le squadre (20-25 tifosi del Calcio Delta Porto Tolle e 30-40 della Virtusvecomp) insultati presso il bar della stadio, pur senza contatto fisico a scongiurato dall'intervento delle forze dell'ordine; la medesima sanzione era stata comminata alla società Calcio Delta Porto Tolle.

Con il proposto ricorso la S.S.D. Virtusvecomp Verona A.R.L. sostiene la parziale non veridicità di quanto descritto nel rapporto arbitrale e, in particolare, evidenzia come il numero delle persone coinvolte fosse di gran lunga inferiore a quanto descritto (7-8 persone da una parte e 5-6 dall'altra), che non vi fossero state ingiurie ma solo "coloriti insulti" e che non vi fosse mai stato pericolo di contatto fisico tra le tifoserie e, dunque, nessun reale intervento delle forze dell'ordine.

Il ricorso deve essere respinto per tre ordini di motivi.

In primo luogo, si rileva come non venga contestata la congruità dell'ammenda inflitta ma la veridicità dei fatti indicati nel rapporto dell'arbitro.

In secondo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, detto rapporto fa "piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"; d'altro canto, la società ricorrente non ha corroborato le proprie affermazioni con alcun elemento probatorio.

Infine, si rileva come la medesima ricorrente ammetta i fatti contestati limitandosi a sminuirne la portata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Virtusvecomp Verona A.R.L. di Verona.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.S.D. VIRTUS PAVULLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BAGATTI MASSIMO SEGUITO GARA MEZZOLARA/VIRTUS PAVULLESE DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2013)

Al 17° del secondo tempo della gara Mezzolara/Virtus Pavullese disputata il 17.2.2013, l'allenatore della Società reclamante, Bagatti Massimo, protestava nei confronti di alcune decisioni della terna arbitrale: in particolare, dopo numerosi inviti alla calma formulati dal direttore di gara, apostrofava gli ufficiali di gara con le prole "*vergognatevi, siete ridicoli*"

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 104 del 20.2.2013, lo sanzionava con la squalifica per 2 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso nell'interesse dell'allenatore la Società Pavullese evidenziando, a sostegno del reclamo, una diversa ricostruzione in fatto dell'episodio.

A dire della reclamante l'allenatore Bagatti, a seguito dell'espulsione notificata al proprio tesserato Facchini, ritenuta erronea, pronunciava un'espressione di disapprovazione dal seguente tenore "è un'espulsione ridicola..il fallo è stato invertito...".

Al riguardo, secondo l'impugnazione, le parole pronunciate non sarebbero né offensive né irriguardose.

Si aggiunge che il Bagatti, prima e dopo l'episodio descritto, ha tenuto un comportamento esemplare e corretto e che in tutta la sua carriera non è mai stato colpito da provvedimenti disciplinari.

Conclude per l'annullamento ovvero in subordine, per la riduzione della sanzione ad 1 giornata di squalifica.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l'impugnazione sia infondata.

E' indubbio, così come emerge dal referto arbitrale, che l'allenatore ha protestato, in occasione di alcune decisioni tecniche, in maniera irriguardosa con parole chiaramente udite dal Direttore di gara e da lui stesso puntualmente refertate.

Secondo indiscusso e consolidato principio di ogni ordinamento sportivo, nei procedimenti disciplinari il rapporto dell'arbitro costituisce prova assolutamente privilegiata, contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza.

Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata, conseguentemente il motivo di ricorso appare del tutto privo di fondamento.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Virtus

Pavullese di Pavullo (Modena).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO S.S.A.R.L.D. SAN BASILIO PALESTRINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PERRULLI GIAMPIETRO SEGUITO GARA SAN BASILIO PALESTRINA/ARZACHENA DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2013)

Al 38° del secondo tempo, nel corso della gara San Basilio Palestrina/Arzachena disputata il 17.2.2013, l'arbitro provvedeva ad espellere il giocatore nr. 16 del San Basilio Palestrina, Perrulli Giampietro.

Quest'ultimo, infatti, inveiva contro l'arbitro e, nell'occasione, bestemmiava.

Il fatto veniva percepito dall'assistente dell'arbitro.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 104 del 20.2.2013, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Proponeva tempestivo reclamo in data 26.02.2013 la Società San Basilio Palestrina la quale, dopo una esposizione delle circostanze che avevano portato all'espulsione del giocatore Perrulli, evidenziava che, nell'occasione, numerose erano le proteste all'indirizzo dell'arbitro tra cui anche quelle di cui era responsabile il dirigente addetto all'arbitro, Sig. De Angelis, che infatti veniva allontanato.

In sostanza, nell'impugnazione, veniva adombrata la possibilità che le espressioni blasfeme erano state erroneamente attribuite al Perrulli ma, in realtà, originavano dal De Angelis.

Ancora si poneva in evidenza che le frasi sicuramente attribuite al calciatore non avevano una portata né irraguardosa né offensiva ed al riguardo venivano citati dei precedenti alla luce dei quali si cercava di dimostrare la non proporzionalità tra la paventata infrazione e la sanzione irrogata.

Conclusivamente veniva chiesta la riduzione della sanzione inflitta al Perrulli evidenziando che, come già detto, non vi era stata alcuna espressione offensiva, minacciosa, volgare o maleducata.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti e sentito il direttore di gara, come l'impugnazione sia infondata.

E' indubbio, così come emerge dal referto arbitrale e dell'assistente, che il giocatore, prima di essere espulso, teneva nei confronti dell'arbitro un comportamento che integra gli estremi di una gravissima forma di maleducazione rivolgendogli delle proteste volgari accompagnate altresì da bestemmie chiaramente al medesimo giocatore imputabili.

Il supplemento di rapporto dell'arbitro e i chiarimenti in via diretta dal medesimo forniti escludono una qualsivoglia riferibilità delle bestemmie al Sig. De Angelis il quale è stato allontanato in un contesto diverso anche se immediatamente successivo all'espulsione del giocatore.

Pertanto la valutazione del Giudice sportivo appare congrua e corretta, non potendo altresì i precedenti citati dalla reclamante, connotati da emergenze fattuali affatto difformi, essere presi a riferimento.

Per questi motivi la C.G.F. sentito l'arbitro respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.A.R.L.D. San Basilio Palestrina di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

L PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 2 dicembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete